

STATUTO SOCIALE ASTALDI S.p.A.

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

ART.1

La Società ha la seguente denominazione sociale:

"ASTALDI Società per Azioni", in forma abbreviata "Astaldi S.p.A.".

ART.2

La Società ha per oggetto l'attività edilizia in generale, l'esecuzione di opere pubbliche e private, l'assunzione e la gestione di opere anche in concessione, l'assunzione, l'esecuzione e la gestione di attività impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza.

La Società ha altresì per oggetto la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, il trasporto, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sia che dette attività siano affidate da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori, interventi e impianti, e di tutte le opere, pubbliche o private, comunque riconducibili anche nell'ambito delle

categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.

Dette attività potranno essere svolte in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.

La Società, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizi, di impianti industriali, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, in raggruppamenti, in associazioni anche temporanee di imprese, in consorzi, in joint venture ed in iniziative aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. La Società potrà anche partecipare ad associazioni o fondazioni a vocazione umanitaria o culturale e concorrere a costituirle quando da tale partecipazione possa ad essa derivare una valorizzazione dell'immagine o un'acquisizione di meriti sociali.

[Rientra nell'oggetto sociale il compimento delle attività atte a consentire l'operatività del patrimonio destinato costituito con la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 2020 di cui al successivo art. 8.](#)

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere

all'estero ed in Italia tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale o ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART.3

La Società ha sede in Roma.

La Società ha facoltà di istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere ad ogni effetto di legge quello risultante dal Libro Soci.

ART.5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, cod. civ., in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere.

TITOLO II

Capitale - Azioni ~~-Obbligazioni~~ Patrimonio Destinato

ART. 6

Il capitale è determinato in Euro ~~340.431.460,27~~
~~(trecentoquarantamilioniquattrocentotrentunomilaquattrocentosessanta-~~
~~virgola ventisette~~ [●] ([●]), interamente versato, ed è diviso in n.
~~1.480.136.785-~~
~~(unmiliardoquattrocentottantamilionicentotrentaseimilasettecentottant~~
~~aeinque~~ [●] ([●]) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o beni in natura.

~~Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nonché con l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro per l'assegnazione agli stessi di utili della Società, determinando norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.~~

~~Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 31 luglio 2020, è stato deliberato:~~

~~(i) un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5~~

~~e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 98.653.846, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 428.929.765 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in sottoscrizione (i) ai Crediti Chirografari Accertati e (ii) ai Creditori Chirografari Potenziali di Astaldi S.p.A., da assegnarsi ai medesimi in pagamento dei loro crediti nel rapporto di 12,493 nuove azioni per ogni 100 Euro di credito chirografario vantato verso la stessa Astaldi S.p.A.; il termine ultimo per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale coinciderà con la scadenza del decimo anno dalla data di iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese;~~

~~(iii) un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 10.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 43.478.261 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in sottoscrizione ai Creditori Chirografari Non Previsti di Astaldi S.p.A., da assegnarsi ai medesimi in pagamento dei loro crediti nel rapporto di 12,493 nuove azioni per ogni 100 Euro di credito chirografario vantato verso la stessa Astaldi S.p.A.; il termine ultimo per l'esecuzione del suddetto aumento di capitale coinciderà con~~

~~la scadenza del decimo anno dalla data di iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese;~~

~~(iii) un aumento del capitale sociale a pagamento, in via seindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 18.219.168, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 79.213.774 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio dei Warrant Finanziatori emessi in esecuzione della delibera assunta in pari data e quindi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Finanziatori medesimi; il termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Warrant Finanziatori, a servizio dell'esercizio dei Warrant Finanziatori, coinciderà con la scadenza del terzo anno dalla data di iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese.~~

~~L'importo attuale del capitale sociale pari ad euro 340.431.460,27 suddiviso in n. azioni 1.480.136.785 è già comprensivo della quota di euro 91.950.033,65 e delle corrispondenti azioni n. 399.782.755 sottoscritte alla data del 5 novembre 2020 relative all'aumento del capitale sociale deliberato di cui al romanino I e della quota di euro 971.081,62 e delle corrispondenti azioni n. 4.222.094 sottoscritte alla data del 26 novembre~~

~~2020 relative all'aumento del capitale sociale deliberato di cui al
romanino iii.~~

ART.7

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

ART. 8

~~L'Assemblea Straordinaria della Società potrà attribuire al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni
convertibili, per un ammontare determinato e per un periodo non superiore
a cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea, stabilendone modalità,
termini, condizioni e regolamento.~~

~~L'Assemblea Straordinaria della Società potrà emettere strumenti
finanziari, anche a favore dei dipendenti della società o di società
controllate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci.~~

~~La delibera di emissione degli strumenti finanziari precisa le condizioni
di emissione, le condizioni di esercizio dei diritti attribuiti ai loro
possessori e le eventuali modalità di circolazione~~

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2020
è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447-bis e
seguenti, Cod. Civ., un patrimonio destinato esclusivamente al pagamento

dell'intero debito chirografo della Società e cioè dell'intero debito della Società nei confronti dei creditori chirografari anteriori, per titolo o causa, al 28 settembre 2018 (rispettivamente il "Patrimonio Destinato", i "Creditori Chirografari" e i "Crediti Chirografi")). Il Patrimonio Destinato è stato costituito in esecuzione e adempimento del concordato omologato dal Tribunale di Roma con decreto in data 17 luglio 2020 (il "Concordato". Sempre in esecuzione e adempimento del Concordato il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 24 maggio 2020: (i) ha nominato un procuratore al quale è stato conferito apposito mandato con rappresentanza, irrevocabile perché nell'interesse dei suddetti creditori chirografari della Società, per la gestione del patrimonio destinato (il "Mandato"); (ii) ha deliberato di emettere, in una o più emissioni secondo quanto previsto dalla Concordato strumenti finanziari di partecipazione ("SFP"), privi di valore nominale, ai sensi dell'articolo 2447bis, lett. e), Cod. Civ. da assegnare ai Creditori Chirografari a fronte dell'apporto al Patrimonio Destinato dei Crediti Chirografi nella titolarità di ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2447bis, lett. d), Cod. Civ. e di approvare il relativo regolamento conforme a quanto oggetto del Concordato, allegato alla suddetta deliberazione (il "Regolamento degli SFP").

TITOLO III

Assemblee

ART. 9

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto o, in mancanza di apposite disposizioni, alla legge, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a prorogare il termine della convocazione dell'Assemblea Ordinaria fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ~~la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società~~ ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, ultimo comma, cod. civ..

ART. 10

~~Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l~~

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria deliberano sulle materie che la legge pro tempore attribuisce alla loro rispettiva competenza. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5, Cod.

Civ., l'Assemblea Ordinaria è chiamata ad autorizzare il compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori della Società:

(a) la costituzione di, e/o l'acquisto di partecipazioni in, società ed enti;

(b) la partecipazione a gare di qualunque genere per la realizzazione di opere, servizi e/o concessioni;

(c) l'accensione e stipulazione di finanziamenti, anche per firma, in qualsiasi forma di importo complessivamente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila);

(d) la concessione di garanzie in qualsiasi forma;

(e) l'acquisto di beni e servizi che comportino complessivamente per ciascun esercizio sociale un impegno di spesa superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila);

(f) la sottoscrizione, in generale, di qualsivoglia atto o contratto da cui derivi o possa derivare per la società un impegno di spesa superiore a 100mila euro, esclusi i pagamenti delle imposte, tasse, oneri contributivi di qualsiasi genere e tipo, oneri amministrativi imposti dalla normativa applicabile, i quali sono liberamente eseguibili da parte dell'organo amministrativo.

Non è soggetto ad alcuna autorizzazione dell'Assemblea il compimento degli atti di gestione del Patrimonio Destinato da parte del Procuratore, così

come regolati dal Mandato e dal Regolamento degli SFP che, pertanto, non subiscono deroghe e/o eccezioni dalle previsioni del presente art. 10.

ART. 11

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante ~~avviso~~ da pubblicarsi con le modalità e lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci (ed ai consiglieri di amministrazione e sindaci effettivi della Società) almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nei termini di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, in seconda e, eventualmente, in terza convocazione.

~~Il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere~~

~~a disposizione dei soci e dei sindaci presso la sede sociale una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno~~

Pur in mancanza delle predette formalità previste per la convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza dei sindaci effettivi della Società. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. ~~11~~12

Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto secondo quanto risulta dalle apposite attestazioni rilasciate e comunicate dagli intermediari nei modi e nei termini di legge.

ART. ~~12~~13

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

~~Sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco (Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società. La Società può approvare un regolamento per la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento~~

~~dell'Elenco (Regolamento)". Il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Società.~~

~~La Società iscrive nell'Elenco ciascun azionista che ne faccia richiesta, la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti all'azionista. L'azionista che intende iscriversi nell'Elenco esibisce alla Società la comunicazione prevista dalla normativa di riferimento ovvero quella diversa equivalente documentazione che sia eventualmente stabilita dal Regolamento. Ogni azionista può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.~~

~~La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre — ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.~~

~~Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.~~

~~Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista esibisce alla Società la comunicazione prevista dalla normativa di riferimento, ovvero quella diversa equivalente documentazione che sia eventualmente~~

~~stabilita dal Regolamento, attestante altresì la durata della ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.~~

~~Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco l'azionista accetta che: (a) i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici dalla Società; (b) l'intermediario incaricato dell'esercizio in nome e per conto dell'azionista dei relativi diritti segnali all'emittente le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato.~~

~~L'azionista cui spetta il diritto di voto maggiorato può rinunciarvi, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nell'Elenco al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.~~

~~Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.~~

~~Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione sia in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. sia in caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti.~~

~~La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che, nella legge come nel presente statuto, fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale o del capitale sociale con diritto di voto.~~

Ogni socio che abbia diritto di intervento e di voto all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

~~Ogni socio potrà procedere alla notifica elettronica della delega mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate, in ottemperanza alla normativa vigente, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.~~

~~La Società non si avvale della facoltà di cui all'art. 135 undecies, co. 1, TUF, relativa al "rappresentante comune".~~

ART. ~~13~~14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente da esso indicato. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza della indicazione del Vice Presidente chiamato a presiedere, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora ai sensi dell'art. 18 siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza di tutte le persone sopra indicate, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

~~Il funzionamento dell'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea Ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. Peraltro, in ogni adunanza l'assemblea può previamente deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento.~~

ART. ~~14~~15

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale con diritto di voto rappresentata.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti~~7~~

~~con esclusione dal computo degli astenuti, salvo che per la nomina degli amministratori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa, e per la nomina del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto all'art. 25 dello Statuto.~~

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto; in seconda ed in terza convocazione, ~~l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino~~ ~~rispettivamente~~ più del terzo ~~e più del quinto~~ del capitale stesso. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, in seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti da norme inderogabili.

ART. ~~15~~16

L'Assemblea provvede, su indicazione del Presidente, a nominare il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti. ~~Il Presidente dell'Assemblea sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.~~
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e/o dal notaio, se intervenuto, ~~nonché dagli~~

~~scrutatori, se addetti alla funzione dal Presidente.~~

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo riterrà opportuno, il verbale di Assemblea sarà redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso, il Presidente potrà comunque richiedere l'assistenza del Segretario.

TITOLO IV

Amministrazione della Società

ART. ~~16~~17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da ~~nove a quindici~~tre (tre) o da 5 (cinque) membri in possesso dei requisiti di legge ~~e regolamentari~~.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

~~Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, una quota minima pari a quanto previsto dalla normativa di legge applicabile alla Società in tema di equilibrio tra generi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea~~

~~sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.~~

~~Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.~~

~~Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile.~~

~~Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.~~

~~Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~Le liste dovranno essere corredate da:~~

~~a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni~~

~~necessario alla presentazione delle liste;—~~

~~b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;—~~

~~c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;—~~

~~d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;—~~

~~e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;—~~

~~f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;—~~

~~g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.—~~

~~In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone, in numero almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai~~

~~sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.~~

~~In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari alla quota minima prevista dalla normativa applicabile alla Società in tema di equilibrio tra generi. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.~~

~~Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:~~

~~a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:~~

~~— attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;~~

~~— attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle~~

~~costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;—~~

~~—funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.—~~

~~b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti, salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti deliberata in favore di consulenti o dipendenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. Ove le imprese concorrenti a cui siano riconducibili i consulenti o dipendenti in favore dei quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria ai sensi della presente clausola siano altresì azionisti della società, esse saranno private del diritto di voto in relazione a tali proposte di deliberazione inerenti l'autorizzazione ai sensi della presente clausola, in quanto considerati in conflitto di interessi. Ai fini di questa clausola la preclusione al diritto di voto si applicherà (i) a gli azionisti che abbiano proposto, candidato o designato i soggetti da~~

~~autorizzare, nonché (ii) agli azionisti dei quali i soggetti da autorizzare siano esponenti, dipendenti o consulenti, indipendentemente dalla circostanza che la proposta, designazione o candidatura provenga da tali azionisti e (iii) a tutti gli azionisti appartenenti al gruppo degli, o comunque collegati (anche tramite intestazioni fiduciarie) agli, azionisti sub (i) e (ii) che precedono.~~

~~Allorquando l'Assemblea abbia deliberato, in linea con quanto precede, di non considerare una determinata impresa come soggetto operante in concorrenza con la società, la validità della delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse proporre per la carica di amministratore della società, durante il periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la società;~~

~~e) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;~~

~~d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.~~

~~Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto diretto o indiretto di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra anche a livello di soggetti che~~

~~li controllano — un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.—~~

~~Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.—~~

~~Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.—~~

~~Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:—~~

~~1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea meno uno.—~~

~~Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l'Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;—~~

~~2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero~~

~~della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.~~

~~Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica l'ultimo comma del presente articolo.~~

~~Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.~~

ART. ~~17~~18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori ~~risultati eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti~~ e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge ~~senza voto di lista, rispettando comunque quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto in tema di numero minimo di amministratori indipendenti e, qualora la cessazione di uno o più amministratori intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, provvede alla sostituzione secondo quanto previsto in tema di equilibrio fra generi rappresentati.~~

~~Se nel corso dell'esercizio venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto appresso indicato:~~

~~a) il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, a condizione che i soci che hanno presentato detta lista abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge,~~

~~rispettando lo stesso principio.~~

~~Se la cessazione dell'amministratore in questione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso ed abbia determinato un'alterazione dell'equilibrio fra i generi rappresentati nel Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente articolo, si procederà alla sostituzione mediante il metodo dello scorrimento nella lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato;~~

~~b) qualora non sia possibile procedere alla nomina del sostituto nell'ambito della lista risultata seconda per numero di voti ai sensi della precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'equilibrio fra generi, laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso - nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alle liste successive alla lista risultata seconda per numero di voti, in ordine progressivo, a condizione che i soci che hanno presentato la lista da cui viene tratto il sostituto abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando~~

~~gli stessi principi;~~

~~e) qualora non residuino candidati non eletti in precedenza, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nelle lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista, rispettando comunque quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto in tema di numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio fra generi rappresentati laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso.~~

~~d) Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.~~

ART. ~~18~~19

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente, uno o più Vice Presidenti ~~e uno o più amministratori delegati~~, nonché un segretario anche estraneo ad esso.

Nel caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato; fra più Vice Presidenti, se nominati, la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

ART. ~~19~~20

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove - anche all'estero - di regola almeno una volta ogni ~~due~~3 (tre) mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con comunicazione

scritta da inviare, anche via fax, telegramma o posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata con comunicazione da inviarsi 1 giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

In tutti i casi, le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio-conferenze o video-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

ART. ~~20~~21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o ~~videoconferenze~~video-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.

ART. ~~21~~22

Ai membri del Consiglio di Amministrazione ~~e a quelli del Comitato Esecutivo, ove nominato,~~ spetta un compenso annuo, stabilito

dall'Assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

~~Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.~~

~~Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.~~

Art. ~~22~~23

~~Il~~ Fremo restando quanto previsto dal precedente art. 10 dello statuto,
il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.

~~Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:~~

- ~~(i) la fusione e la scissione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, cod. civ., secondo le modalità e i termini ivi descritti;~~
- ~~(ii) l'istituzione e la soppressione, anche all'estero, di sedi secondarie;~~
- ~~(iii) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;~~
- ~~(iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;~~

~~(v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;~~

~~(vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.~~

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente ~~e altri consiglieri a ciò delegati~~, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sulle autorizzazioni richieste all'assemblea ai sensi del precedente art. 10 e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nei quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ~~e che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento~~. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ~~e del Comitato Esecutivo, se nominato~~, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

ART. ~~22 bis~~24

~~Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'Assemblea Ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano~~

~~contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.~~

~~Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.~~

~~Il Presidente Onorario dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Potrà essere revocato dall'Assemblea Ordinaria per giusta causa.~~

~~Il Presidente onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee. Il Presidente onorario può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente onorario.~~

~~ART. 22 ter~~

~~In caso di urgenza, le operazioni con Parti Correlate della Società da realizzarsi direttamente dalla stessa o per il tramite di società controllate potranno essere concluse in deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società relative alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative~~

~~e regolamentari e dalle altre disposizioni della medesima Procedura.~~

~~ART. 23~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, non può delegare proprie attribuzioni ad un amministratore delegato e non può costituire un Comitato Esecutivo, ~~determinando i limiti della delega.~~~~

~~La Composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione cui conferire deleghe né può nominare direttori generali.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione può ~~altresì istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento~~ deliberare il conferimento di procure per il compimento di singoli atti e di categorie di atti ai suoi componenti e/o a terzi nell'interesse della Società.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione delibera la delega di proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della stessa nel rispetto, comunque, dell'art. 2381 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la delega di proprie attribuzioni al Presidente e/o a uno o più Vice Presidenti, determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'art. 2381 del Codice Civile, ed il conferimento di speciali incarichi ai singoli Amministratori. Il~~

~~Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi a persone estranee al Consiglio, nominando anche uno o più direttori generali determinandone attribuzioni, facoltà e compensi e procuratori per determinati atti o categorie di atti.~~

~~Gli organi destinatari di deleghe riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.~~

~~TITOLO IV bis~~

~~Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari~~

~~ART. 23 bis~~

~~Previo parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dalla legge.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed i mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.~~

~~Può essere nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli amministratori e di adeguata professionalità avendo svolto per almeno un triennio attività di direzione nel settore amministrativo, contabile, finanziario o di controllo di una società i~~

~~cui strumenti finanziari siano quotati in un mercato regolamentato ovvero di una società che svolga attività finanziaria o assicurativa o bancaria o in una società con un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di Euro ovvero abbia svolto attività triennale di revisore dei conti in società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob. L'accertamento dell'inesistenza o la perdita dei superiori requisiti comporta la immediata decadenza dalla carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.~~

TITOLO V

Firma e rappresentanza sociale

ART. ~~24~~25

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via fra loro disgiunta, al Presidente~~, e~~ al Vice Presidente ~~o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato ovvero agli Amministratori Delegati, con facoltà di delega,~~ se nominato.

~~Il Consiglio di Amministrazione può conferire, altresì, la legale rappresentanza al Direttore Generale ovvero ai Direttori Generali relativamente alle attribuzioni e competenze a ciascuno conferite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché ai Direttori Tecnici ed ai rappresentanti di sedi secondarie all'estero nei limiti delle attribuzioni a ciascuno di essi conferite dal Presidente, dal Vice~~

~~Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato ovvero dagli Amministratori Delegati.~~

~~La rappresentanza della società può, inoltre, essere attribuita a direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti delle deleghe ad essi conferite dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato ovvero dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale ovvero dai Direttori Generali, se autorizzati.~~

TITOLO VI

Collegio Sindacale e Revisione dei conti

ART. ~~25~~26

L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e ~~tre~~due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge. ~~Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.~~

~~Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, una quota minima prevista dalla normativa applicabile alla Società in tema di equilibrio~~

~~tra generi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.~~

~~La nomina del Collegio Sindacale avviene, di norma, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.~~

~~Ciascuna lista dovrà contenere almeno~~

Non possono essere nominati Sindaci (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle norme di legge applicabili a pena di ineleggibilità o, se già eletti, a pena di decadenza dalla carica. Almeno un candidato sindaco effettivo e almeno

un candidato sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. ~~Tali candidati dovranno essere elencati, all'interno della lista, rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.~~

~~I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente~~

~~paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:-~~

~~a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;-~~

~~b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;-~~

~~e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.-~~

~~Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto diretto o indiretto - di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra - anche a livello di soggetti che li controllano - un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-~~

~~Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.~~

~~Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in materia.~~

~~Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.~~

~~Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.~~

~~Le liste devono essere corredate:~~

- ~~a) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;~~
- ~~b) da una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei~~

~~oggetti designati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;~~

~~e) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi ai sensi della normativa in materia.~~

~~La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.~~

~~In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari alla quota minima prevista dalla normativa applicabile alla Società in tema di equilibrio tra generi.~~

~~Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con~~

~~riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.~~
~~All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.~~
~~Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della regolamentazione vigente, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.~~

~~Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica il penultimo~~

~~comma del presente articolo.~~

~~Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elezione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal caso alla persona indicata al primo posto nella lista.~~

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

~~In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra. Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella stessa lista che garantisca il rispetto~~

~~dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento si applica il terzultimo comma del presente articolo.~~

~~In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il subentro del sindaco supplente eletto nella stessa lista, subentrerà — previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra — il candidato successivo tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza. Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella lista che è risultata seconda per numero di voti il quale garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si~~

~~ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto in tal modo subentrerà il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza, utilizzando eventualmente il metodo dello scorrimento nell'ambito di tale lista. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con le modalità di cui sopra si applica il terzultimo comma del presente articolo.~~

~~Qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 e nel corso dei due mandati successivi ad esso.~~

~~Nel caso in cui non siano presentate liste o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età, ferma restando~~

~~la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età. morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentreranno, in ordine di età, i Sindaci supplenti. I Sindaci supplenti subentrati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà all'integrazione del Collegio Sindacale.~~ Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Art. 27

La revisione legale dei conti della Società è esercitata un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme di Legge applicabili.

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art. ~~26~~28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. ~~27~~29

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

~~Dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo l'indicazione fornita dal Consiglio di Amministrazione, pari a un massimo di 1,5% (una virgola cinque per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia.~~

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

ART. ~~28~~30

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal

Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. ~~29~~31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

Scioglimento e disposizioni finali

ART. ~~30~~32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e liquidandone i compensi.

Costituisce causa di scioglimento della Società il completamento della liquidazione del patrimonio destinato di cui all'art. 8 con la predisposizione del rendiconto finale e la distribuzione finale dei proventi netti di liquidazione.

ART. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni delle leggi vigenti.